



Audizione alla Camera dei Deputati  
sulla partecipazione dei lavoratori all'impresa

1 Febbraio 2024

**Articolato  
per l'Istituzione dell'Impresa Partecipativa**

Articolo 1

In attuazione degli articoli 2, 3 e 4 e 41, 42, 46 e 47 della Costituzione, i rapporti politici, sociali ed economici sono istituzionalmente fondati sul principio della partecipazione.

Articolo 2

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende, degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, di cui alla legge 9 febbraio 1999 n.30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa, la presente legge disciplina il diritto alla cogestione per i lavoratori dipendenti delle imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni e di società a responsabilità limitata, introducendo disposizioni che prevedono uno strumento per la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla sorveglianza dell'azienda, e reca norme per promuovere l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori in tutte le imprese.

Articolo 3

La presente legge si applica alle società con più di 99 dipendenti. Tutti coloro che lavorano nella società con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato con una anzianità di almeno 12 mesi continuativi, assumono la condizione di partecipanti. Ottengono la condizione di partecipanti i lavoratori stagionali che abbiano svolto con la medesima azienda un periodo di lavoro stagionale superiore ai 5 anni. L'applicazione della disciplina della presente legge non è obbligatoria nelle società con un numero di dipendenti inferiore a quello indicato nel primo comma. Resta salva la facoltà di estendere a queste imprese la disciplina della presente legge attraverso la contrattazione collettiva di prossimità di cui all'art. 8 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n.148.



#### Articolo 4

Nelle società con un numero di dipendenti da 100 a 250, ovvero in quelle in cui il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sia superiore a 40.000.000 di euro, viene istituito il Comitato di Partecipazione. I partecipanti della società collaborano – attraverso il Comitato di Partecipazione – alla gestione della stessa e partecipano agli utili di bilancio in relazione al ruolo svolto. La quota di partecipazione ai risultati economici della società viene individuata dalla contrattazione nazionale ovvero dalla contrattazione di prossimità sulla base dei seguenti requisiti: a) grado di responsabilità assunta ed esercitata; b) capacità espressa in termini di competenza organizzativa, tecnica o amministrativa; c) esperienza maturata in relazione all'anzianità professionale acquisita anche fuori delle società. In assenza di determinazioni sul punto attinte in sede di contrattazione nazionale ovvero di contrattazione di prossimità, viene distribuita annualmente fra tutti i dipendenti una quota del margine operativo lordo risultante dal bilancio dell'esercizio pari al 15% per cento dell'ammontare corrispondente a tale titolo. La quota erogata ai dipendenti a titolo di partecipazione è soggetta, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% per cento. Le somme e i valori di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Si ribadisce che le somme ed i valori di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono soggette a decontribuzione totale dei contributi IVS a carico del datore di lavoro. Resta invariato l'obbligo di versamento della contribuzione IVS a carico del lavoratore e la contribuzione prevista ad altro titolo a carico del datore di lavoro.

#### Articolo 5

Il Comitato di Partecipazione è composto da almeno tre membri. Il Comitato di Partecipazione è eletto dai partecipanti rappresentativi di tutte le categorie. Nelle società con diverse sedi operative sul territorio nazionale, il Comitato di Partecipazione sarà composto da membri delle diverse sedi in proporzione al numero dei lavoratori a tempo indeterminato di ciascuna sede. Si demanda alla contrattazione nazionale e alla contrattazione territoriale e aziendale la possibilità di specificare le modalità di composizione dei Comitati di Partecipazione nelle società con diverse sedi operative sul territorio nazionale.

#### Articolo 6

Il Comitato di Partecipazione ha il diritto di essere informato e di essere consultato in modo tempestivo, leale e adeguato, anche laddove non vi siano prescrizioni di carattere contrattuale sul punto, in ordine alle scelte e ai fatti di gestione più rilevanti in materia di:

- a) posizionamento strategico e di assetto competitivo dell'impresa;
- b) andamento economico e situazione patrimoniale dell'impresa;
- c) assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2086, comma 2, codice civile;
- d) politiche di dovuta diligenza e modello di gestione ed organizzazione eventualmente adottato dall'impresa ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, con particolare riguardo al sistema disciplinare di cui all'articolo citato, comma 2, lettera c), e alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui all'articolo citato, comma 2-bis;
- e) politiche di investimento, di innovazione tecnologica e di innovazione organizzativa;
- f) politiche energetiche e ambientali e politiche di approvvigionamento seguite dall'impresa, con particolare riguardo ai rischi presenti nella complessiva catena di fornitura a monte e a valle; politiche per la salute e la sicurezza del lavoro;



g) politiche sociali, con particolare riguardo all'applicazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di dialogo sociale e di libertà sindacale, di diritto alla formazione e di accesso allo sviluppo professionale;

h) relazioni comunitarie, con particolare riguardo ai territori di riferimento per l'insediamento dell'impresa e alle loro istituzioni locali.

#### Articolo 7

Il Comitato di Partecipazione deve essere convocato almeno una volta ogni 4 mesi ai fini dell'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione di cui al precedente articolo 6. Ogni anno, prima della presentazione dei risultati dell'esercizio concluso, il Comitato di Partecipazione deve essere informato anche sui dati essenziali del bilancio, sul piano di ripartizione degli utili, sull'ammontare dell'accantonamento per il Fondo di fine rapporto e su ogni altro collegato argomento di interesse dei partecipanti. Il Comitato di Partecipazione ha diritto di accesso, con obbligo di riservatezza, alla sola documentazione contabile direttamente funzionale alla rappresentazione in bilancio dei fatti rilevanti per la gestione. Ai componenti del Comitato di Partecipazione spettano le tutele e i permessi spettanti alle R.S.U. e alle R.S.A. per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. Il Comitato di Partecipazione non subentrerà, né si sovrapporrà al loro ruolo né sottrarrà loro attribuzioni o competenze, alle R.S.U. e R.S.A., che continueranno ad operare, esercitando la rappresentanza e la relativa titolarità contrattuale, come previsto dalla legge, dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale. Si demanda a un Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la determinazione delle modalità di elezione del Comitato di Partecipazione. Tali modalità dovranno garantire il carattere proporzionale del voto, il più ampio pluralismo nella presentazione delle liste elettorali e la valorizzazione della componente femminile negli eletti. Dovrà inoltre essere disposta un'adeguata attività formativa agli eletti al fine di assicurare l'esercizio più efficace del loro ruolo nell'interesse comune dell'impresa. È previsto un giorno unico per l'elezione del comitato di partecipazione, delle R.S.U. o R.S.A. e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

#### Articolo 8

Nelle società con oltre 250 dipendenti ovvero in quelle in cui il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sia superiore a 100.000.000 di euro, viene istituito il Comitato di Gestione, attraverso il quale i lavoratori partecipano alla gestione aziendale e sono partecipi dei risultati economici della loro società in relazione al ruolo che vi svolgono, assumendo la condizione di soci di lavoro. La quota di partecipazione ai risultati economici della società viene individuata dalla contrattazione nazionale ovvero dalla contrattazione di prossimità sulla base dei seguenti requisiti: a) grado di responsabilità assunta ed esercitata; b) capacità espressa in termini di competenza organizzativa, tecnica o amministrativa; c) esperienza maturata in relazione all'anzianità professionale acquisita anche fuori delle società.

In assenza di determinazioni sul punto attinte in sede di contrattazione nazionale ovvero di contrattazione di prossimità, viene distribuito annualmente fra tutti i dipendenti una quota del margine operativo lordo risultante dal bilancio dell'esercizio pari al 20% per cento dell'ammontare corrispondente a tale titolo.

La quota erogata ai dipendenti a titolo di partecipazione è soggetta, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% per cento. Le somme e i valori di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.



Si ribadisce che, le somme ed i valori di cui al comma 2 del presente articolo sono soggette a decontribuzione totale dei contributi IVS a carico del datore di lavoro.

Resta invariato l'obbligo di versamento della contribuzione IVS a carico del lavoratore e la contribuzione prevista ad altro titolo a carico del datore di lavoro.

Il Comitato di Gestione

#### Articolo 9

La partecipazione dei lavoratori, qualsiasi grado o ruolo rivestano, alla gestione della società si realizza attraverso il Comitato di Gestione, composto da un minimo di cinque membri a un massimo di quindici, scelti all'interno della società, eletti dall'Assemblea dei Soci partecipanti e rappresentativi di tutte le categorie professionali operanti nella società, compresi i quadri direttivi e i dirigenti.

Il numero dei componenti del Comitato di Gestione viene determinato ogni 3 anni dall'Assemblea dei soci partecipanti.

Ai componenti del Comitato di Gestione spettano le tutele e i permessi spettanti alle R.S.U. e alle R.S.A. per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70, e sono riconosciuti gli eventuali trattamenti di miglior favore introdotti dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.

Il Comitato di Gestione non subentrerà, né si sovrapporrà al loro ruolo né sottrarrà loro attribuzioni o competenze, alle R.S.U. e R.S.A., che continueranno ad operare, esercitando la rappresentanza e la relativa titolarità contrattuale, come previsto dalla legge, dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale.

Si demanda a un Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la disposizione delle modalità attraverso le quali sia garantita un'adeguata attività formativa agli eletti al fine di assicurare l'esercizio più efficace del loro ruolo nell'interesse comune dell'impresa.

E' previsto un giorno unico per l'elezione del comitato di gestione, delle R.S.U. o R.S.A. e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il Comitato di Gestione deve essere convocato almeno una volta ogni 4 mesi.

Per i soci partecipanti eletti nel Comitato di Gestione non è prevista alcuna retribuzione aggiuntiva.

#### Articolo 10

Sono eleggibili quali componenti del Comitato di Gestione esclusivamente i soci partecipanti che al momento della convocazione dell'Assemblea abbiano maturato almeno tre anni di attività lavorativa nella società, salvo il caso delle imprese costituite da minor tempo.

Sono incompatibile con la carica elettiva nel Comitato di Gestione le seguenti cariche:

- Sindaco;
- Assessore Comunale, Provinciale, Metropolitano e Regionale;
- Parlamentare;
- Detentore di incarichi dirigenziali nazionali nei partiti e nei sindacati;
- Amministratore, sindaco, direttore generale, revisore e membro dell'Organismo di Vigilanza della società.

Decade da componente del Comitato di Gestione chi non fa più parte dell'impresa per dimissioni o per licenziamento. Conclude il residuo periodo chi lascia l'impresa per pensionamento o ultimazione del rapporto.



#### Articolo 11

Al Comitato di Gestione, oltre alle competenze di informazione e consultazione attribuite al Comitato di Partecipazione dal precedente articolo 6, compete l'emissione di un parere preventivo, di natura obbligatoria ma non vincolante, su queste materie:

- il bilancio di esercizio annuale;
- la DNF (dichiarazione non finanziaria) di cui al D. Lgs. 254/2016;
- il modello di organizzazione e di gestione di cui al D. Lgs. 231/2001;
- il bilancio sociale ovvero il bilancio di sostenibilità redatto in adempimento alla Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dell'Unione Europea;
- i piani di investimento, anche pluriennali, in prodotto e in processo di importo superiore al 7,5% del fatturato annuo;
- l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui all'art. 2086, comma 2, cod. civ.; - l'adozione e l'attuazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento delle crisi;
- le scelte di rilevante impatto strategico sulla natura e sulla struttura dell'impresa, nonché sul suo assetto competitivo (acquisizioni, dismissioni, alleanze industriali e commerciali, apertura di nuovi mercati, ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni, delocalizzazioni e rifocalizzazioni, misure significative di welfare aziendale, ecc.).

#### Articolo 12

Nel caso l'attività dell'impresa si svolga in più sedi e il numero dei soci partecipanti lo richieda, l'impresa è obbligata a fornire la strumentazione utile alla connessione da remoto affinché l'Assemblea dei soci venga svolta in maniera ordinaria.

#### Articolo 13

Nella riunione per l'elezione del Comitato di Gestione l'Assemblea dei Soci Partecipanti anzitutto procede a stabilire il numero dei componenti del Comitato di Gestione nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 9. Tale numero deve essere in rapporto con le categorie professionali operanti nell'impresa, eventualmente raggruppate per gruppi omogenei al fine di non superare il numero massimo previsto.

Tutti i soci partecipanti possono intervenire nel dibattito nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno e dall'ordine del giorno.

#### Articolo 14

Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale sulla base di liste contenenti un massimo di candidati corrispondente al numero dei componenti il Comitato di Gestione stabilito all'inizio della riunione e compilate rispettando i criteri di rappresentatività delle categorie professionali operanti nell'impresa.

Deve essere garantito il più ampio pluralismo nella presentazione delle liste; così come devono essere introdotti meccanismi elettorali che consentano alle liste di garantire nelle liste stesse un'adeguata presenza del personale femminile.

Le liste debbono essere presentate da almeno cinquanta componenti, per le imprese composte da 501 a 1.000 soci partecipanti.

Per le imprese composte da più di 1.000 soci partecipanti la presentazione deve essere effettuata da non meno di 100 componenti l'Assemblea aventi diritto di voto.



#### Articolo 15

Il voto per l'elezione del Comitato di Gestione è diretto e segreto. Non sono consentite deleghe. Altri aspetti procedurali delle elezioni, non previsti nella presente legge, sono stabiliti dal regolamento interno dell'Assemblea dei Soci Partecipanti.

Disposizioni generali e transitorie

#### Articolo 16

L'attuazione del sistema di "partecipazione" resterà volontario per i primi 24 mesi a partire dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale.

In questo periodo le imprese che decideranno volontariamente di attuare il sistema partecipativo saranno privilegiate nell'ottenimento degli incentivi sia in conto di capitale che in conto di interesse, a qualsiasi titolo erogati da enti pubblici e privati.

Il presente sistema partecipativo è obbligatorio superati i 24 mesi a partire dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale.

#### Articolo 17

Il Governo promuove in sede di Unione Europea, i principi della partecipazione organica e dell'impresa partecipativa.

#### Articolo 18

Restano in vigore tutte le norme del Codice Civile riguardanti il lavoro, l'attività imprenditoriale e le società purché non in contrasto con la presente legge.

Entro dodici mesi dalla sua pubblicazione il governo è delegato ad emanare i decreti di esecuzione, di modifica e di aggiornamento della legislazione vigente, nonché ogni altra disposizione relativa alla conformità con la presente legge degli indirizzi di politica sociale ed economica e di programmazione dello sviluppo.